



Presidente
sig. Sandro Redolf
349 3222418

Guardiapesca volontario
sig. Luca Weber
347 8315699

ZONA DI PESCA

A	Torrente Avisio
B	Bacino di Pezzè
C	Lago di San Pellegrino (Chiuso)
D	Rio S. Pellegrino
E	Rio Costalunga (Chiuso)
F	Rio Valsorda
G	Rio Biois, sponda destra orografica
PP	Zona Pronta Pesca
NK	Zona No Kill

	SPECIE	Misura min.
F	Fario nel torrente Avisio	cm. 25
F	Fario nelle altre acque	cm. 22
M	Marmorata (1 cattura giornaliera)	cm. 40
MI	Ibrido di marmorata (1 cattura giornaliera)	cm. 40
I	Iridea	cm. 22
C	Carpa	cm. 35
T	Tinca	cm. 25
S	Salmerino di Fonte	cm. 22
TE	Temolo (1 cattura giornaliera)	cm. 35

La Pesca al Salmerino Alpino È VIETATA

REGOLAMENTO DI PESCA

1. A) APERTURA E CHIUSURA STAGIONE DI PESCA

L'apertura della stagione di pesca è fissata con le seguenti modalità:

Torrente Avisio: 1° domenica di marzo (**vedi punto 5/E**); **Rio San Pellegrino, Rio Biois e Rio Valsorda:**

1° maggio

Bacino di Pezzè: a completo disgelo o con maggiore superficie sgelata.

Per la stagione 2021 rimangono chiusi il Lago di San Pellegrino per il progetto di ripopolamento del salmerino alpino e il Rio Costalunga per lavori di ripristino ambientali.

La data di apertura del bacino di Pezzè sarà stabilita dal Direttivo dell'Associazione Pescatori e comunicata mediante avviso nella bacheca dell'Associazione.

GIORNI DI PESCA SUL TORRENTE E SUL BACINO

ARTIFICIALE: dall'apertura: tutti i giorni.

GIORNI DI PESCA SUI RIVI: dall'apertura: tutti i giorni.

B) Apertura della pesca al Temolo: 1° maggio

C) La chiusura della stagione di pesca nelle acque correnti è stabilita al 30 settembre, **salvo le eccezioni di cui alle lettere D) e E).**

D) Nel bacino di Pezzè la chiusura della stagione di pesca è stabilita al 31 ottobre. Nel mese di ottobre è permessa la pesca della sola trota iridea.

E) Sul torrente Avisio la chiusura della stagione di pesca è stabilita al 31 ottobre. Nel mese di ottobre è permessa la pesca con la sola modalità "prelievo nullo" e l'utilizzo della sola "pesca a mosca".

2. A) NUMERO DELLE CATTURE

È consentita la cattura di complessivi n° 5 pezzi per permesso o uscita giornaliera.

Per la Marmorata, Ibrido di Marmorata e Temolo: 1 pezzo per ogni tipo e per ogni uscita, da ritenersi comunque compreso nei 5 pezzi di cui sopra.

Il pesce che raggiunge la misura minima consentita, può, a discrezione del pescatore, essere trattenuto ed annotato nell'apposito spazio e, se rilasciato, deve essere comunque annotato nella relativa casella delle catture con la sigla corrispondente. **Nella zona NK non è prevista nessuna segnatura.**

3. MISURE DEL PESCATO

Trota Fario, catturata nel torrente Avisio	cm. 25
Trota Fario, catturata in tutte le altre acque	cm. 22;
Trota Iridea, Salmerino di Fonte	cm. 22;
Tinca	cm. 25;
Trota Marmorata e Ibrido di Marmorata	cm. 40;
Temolo e Carpa	cm. 35;
Scazzone, Scardola e Cavedano	NESSUNA MISURA
Salmerino Alpino	PESCA VIETATA

Tutte le catture di pesci che raggiungono la misura minima consentita, con esclusione di quelle specie per le quali non è prevista (**ad eccezione della zona NK**), devono essere immediatamente annotate nell'apposito spazio del permesso o del libretto catture con la sigla corrispondente, anche se successivamente liberate. I pesci di misura inferiore a quella minima prescritta eventualmente catturati, vanno liberati con la massima cura, bagnandosi le mani prima di toccarli. È fatto divieto usare stracci o simili sia bagnati che asciutti. **Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce dovrà essere tagliata la lenza.**

4. STRUMENTI ED ESCHE

- A) Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo due ami, **due ancorette** oppure due esche artificiali.
- B) Nel bacino di Pezzè è consentita la pesca con 2 canne custodite personalmente, con al massimo 5 ami complessivi e comunque con non più di 3 ami su una sola canna; solo per l'uso della moschiera o della camoliera è consentito un massimo di 5 ami: in questo caso si dovrà usare una sola canna.
- C) Nelle acque correnti è vietato l'uso di più di 2 camole sulla camoliera.
- D) Le canne da pesca vanno custodite personalmente.
- E) È consentito l'uso del guadino solo per estrarre il pesce catturato.
- F) **Con l'uso di qualsiasi tipo di esca (naturale o artificiale) è severamente vietato pescare con ami o ancorette dotati di ardiglione ad eccezione del bacino artificiale di Pezzè.**
- G) È inoltre vietato l'uso della larva della mosca carnaria, delle reti e della fiocina. È vietata la pesca con le mani, la pesca notturna e qualsiasi forma di pasturazione.
- H) La misura dell'amo è libera.
- I) Gli unici pesci vivi consentiti come esca sono la sanguinerola e l'alborella.

5. NORME COMPORTAMENTALI

- A) È assolutamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sui luoghi di pesca, pena il ritiro del permesso o del libretto controllo catture.
- B) Ogni pescatore dovrà essere munito di proprio contenitore personale per riporre il pescato.
- C) In ogni momento, su richiesta del personale di vigilanza, il pescatore dovrà consentire il controllo dei documenti di pesca, licenza e permesso, degli attrezzi, delle esche e dei contenitori usati per riporre il pescato o altro equipaggiamento da pesca. I guardiapesca e tutti gli altri organi competenti sono autorizzati a controllare la licenza di pesca, il permesso giornaliero, il libretto catture, il pesce pescato, esche, ami e contenitori portatili non costituenti privata dimora; inoltre il pescatore è tenuto ad uscire con sollecitudine dall'acqua in seguito al richiamo del personale di sorveglianza. In caso di rifiuto verrà redatto verbale di notifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- D) **È vietato il transito sulla viabilità forestale e la pesca nei tratti interessati da lavori (edili, idraulici e forestali) per tutta la durata dei cantieri, ANCHE IN MANCANZA DI CARTELLI DI DIVIETO.**
- E) **Fino al 31 marzo compreso è fatto obbligo di esercitare la pesca in tutte le acque correnti con “piede asciutto”.**
- F) In caso di violazione delle leggi in materia di pesca o del presente regolamento sarà redatto apposito verbale di trasgressione. Verrà inoltre ritirato il permesso o il libretto controllo catture e sarà confiscato il pesce catturato in modo illecito nei casi previsti dall'art. 22.3 della L.P. nr. 60/78. Sarà altresì possibile l'applicazione di sanzioni disciplinari interne che verranno immediatamente comunicate a tutte le associazioni pescatori di valle estendendo di fatto la sospensione dell'esercizio della pesca in tutta la Valle di Fiemme.
- G) L'acquisto e la firma in calce al permesso giornaliero o alla tessera associativa e libretto controllo catture implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

6. BANDITE DI PESCA

Le zone di divieto o di ripopolamento, nelle quali l'esercizio della pesca è vietato, sono segnalate mediante apposite tabelle.

7. ZONA PRONTA PESCA

Istituita sul Rio San Pellegrino dal ponte della Fraina al ponte in località Fango. Questa zona rientra nelle due uscite settimanali permesse sul restante tratto del Rio.

8. PERMESSI GIORNALIERI

Permessi d'ospite:

Il costo del permesso d'ospite giornaliero viene fissato in € 22,00 per tutte le acque correnti, ed in € 18,00 per il bacino di Pezzè. Il costo del permesso d'ospite nelle zone a tutela, le zone trofeo e le zone No Kill con le modalità di pesca previste per tali zone è stabilito in € 22,00. Nella stessa giornata di pesca è consentito usufruire di un solo permesso d'ospite nel territorio della Magnifica Comunità di Fiemme. Non si rilasciano permessi settimanali.

9. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge sia nazionali che provinciali in materia, nonché tutti i decreti ed integrazioni emanati successivamente.
10. I confini delle zone di pesca, bandita e zona NO KILL sono segnalate mediante apposite tabelle.

“ZONA NO KILL” con il solo utilizzo della tecnica della mosca artificiale”

- 1) La zona di pesca è situata sul **torrente Avisio in corrispondenza dell’abitato di Moena**, nel tratto compreso tra la briglia ubicata immediatamente a valle del “Pont de Mur” e la confluenza del rio San Pellegrino con il citato torrente Avisio. La zona è delimitata e segnata da apposite tabelle recanti la dicitura **“zona NO KILL”**.
- 2) La sigla che contraddistingue la zona è **“NK”** ed andrà segnata **PRIMA DI INIZIARE LA PESCA**.
- 3) Non vi sono limiti di catture in questo settore e quindi non andranno segnate nell’apposito spazio presente sul permesso.
- 4) L’uscita in modalità NK consente al pescatore di effettuare la pesca **“NO KILL A PRELIEVO NULLO” anche sul rimanente tratto dell’Avisio di competenza dell’Associazione pescatori Moena** (purché all’atto di segnare venga aggiunta la zona A), ma le catture effettuate sul tratto esterno alla zona NO KILL dovranno essere segnate, rispettando le misure minime indicate nel presente regolamento e, dopo la 5°, si dovrà interrompere la pesca.
- 5) L’uscita effettuata in questa modalità invece esclude tassativamente la possibilità, nello stesso giorno, di esercitare la pesca nelle zone e nelle modalità diverse da quelle sopraindicate.
- 6) Allo stesso modo, se nello stesso giorno si è già praticata la pesca nelle altre acque dell’Associazione non è possibile esercitare la pesca nella zona NO KILL (e comunque in questa modalità).
- 7) Tutto il pesce catturato in questa modalità deve essere recuperato con la massima cura e rimesso in libertà, adottando tutte le dovute cautele al fine di non danneggiarlo.
- 8) **È consentito utilizzare solo mosche artificiali (massimo due) ad amo singolo senza ardiglione.**
- 9) Le uniche modalità di pesca ammesse sono: la coda di topo, la tenkara e la valesiana.
- 10) È ammesso l’uso di mosche secche, ninfe, sommerse e streamer.
- 11) È vietato l’uso di ancorette.
- 12) È vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di esca naturale.
- 13) S’invita il pescatore a ridurre al minimo indispensabile le entrate in acqua.
- 14) Per tutte le altre voci non strettamente specificate, fa riferimento il regolamento valido per tutte le acque dell’Associazione Pescatori Dilettanti di Moena.

NUMERI UTILI

MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME:

Guardiapesca	<i>Alfredo Zorzi</i>	335 7658301
Sede amministrativa	<i>(centralino)</i>	0462 340365
Ufficio Tecnico Forestale		0462 872534

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI MOENA:

Presidente	<i>Sandro Redolf</i>	349 3222418
Guardiapesca	<i>Luca Weber</i>	347 8315699

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SANZIONI PECUNIARIE

(ART. 22 LEGGE PROVINCIALE SULLA PESCA 1978 n. 60 e s.m.)

- In caso di violazione si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o senza abilitazione alla pesca o senza il permesso del concessionario;
 - sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per chiunque eserciti la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
 - sanzione amministrativa da 10 a 60 euro per ogni esemplare di salmonide, luccio e anguilla, e da 5 a 30 euro per ogni esemplare di pesce persico catturato oltre il limite giornaliero di catture stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), della Legge Provinciale sulla Pesca 1978, n. 60 e s.m. o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
 - sanzione amministrativa da 15 a 90 euro per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c) della Legge Provinciale sulla Pesca 1978, n. 60 e s.m. o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
 - sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c) della Legge Provinciale sulla Pesca 1978, n. 60 e s.m. o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma;
 - sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nelle bandite istituite ai sensi dell'articolo 20 o in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 6 bis della Legge Provinciale sulla Pesca 1978, n. 60 e s.m.;
 - sanzione amministrativa da 150 a 900 euro per chiunque effettui immissioni di specie ittiche in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 10 della Legge Provinciale sulla Pesca 1978, n. 60 e s.m.;

- sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19 della Legge Provinciale sulla Pesca 1978, n. 60 e s.m.;
- sanzione amministrativa da 25 a 150 euro per chiunque viola le disposizioni della presente legge o le prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca stabilite dai regolamenti inter- ni previsti dall'articolo 6, quarto comma della Legge Provinciale sulla Pesca 1978, n. 60 e s.m., non espressamente richiamate dal presente articolo; per la violazione delle modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture la sanzione è ridotta alla metà.

1bis. Per la violazione delle disposizioni statali in materia di esercizio illegale della pesca nelle acque interne dello Stato si applica l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 per quanto non diversamente disciplinato dal predetto articolo 40.

Chiunque, pur essendone munito, non è in grado temporaneamente di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all'esibizione della stessa agli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza ittica entro quindici giorni dalla richiesta di esibizione. In caso di mancata esibizione della stessa si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera a).

Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione del comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e i) sono immediatamente confiscate: qualora i pesci siano vivi, si procede alla loro immediata re-immissione nelle acque; qualora siano morti, sono consegnati al concessionario che provvede alla loro destinazione.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione previste dalla predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna ittica.

PER LE SEGUENTI INFRAZIONI, È PREVISTO INOLTRE IL BANDO DELLA VENDITA DEI PERMESSI PER IL NUMERO DI GIORNI DI PESCA DI SEGUITO INDICATO:

1. Mancata annotazione della data o zona di pesca – 30 giorni di pesca;
2. Mancata annotazione delle catture – 30 giorni di pesca per ogni pezzo;
3. Mancata annotazione delle catture di pesce pregiato (Marmorata, Ibrido di Marmorata e Temolo) – 60 giorni di pesca per ogni pezzo;
4. Cestino o contenitore in promiscuo con altro pescatore – 30 giorni di pesca;
5. Pesca con amo o ancoretta dotata di ardiglione con esche naturali o artificiali, ove non espressamente ammesso – 30 giorni di pesca;
6. Pesca in zona con esche artificiali utilizzando esche naturali – 1 anno solare;
7. Pesca con più canne, salvo i casi consentiti, e/o più ami di quelli consentiti – 60 giorni di pesca;
8. Catture di pesci oltre il limite consentito – 40 giorni di pesca per ogni pezzo; 8 bis. Cattura di pesce della specie Sanguinerola oltre il limite giornaliero consentito – 30 giorni di pesca;
9. Catture di pesci pregiati (Marmorata, Ibrido di Marmorata e Temolo) oltre il numero consentito – 60 giorni di pesca per ogni pezzo;
10. Cattura di sottomisure – 90 giorni di pesca per ogni pezzo;
11. Uso di esche proibite e/o pasturazione ove non consentita – 1 anno solare;
12. Pesca con reti, fiocine, elettricità, esplosivi, sostanze inebrianti o venefiche, con le mani o con qualsiasi altro strumento non consentito dalla L.P. 60/1978 e s.m. – 5 anni solari;
13. Pesca in zona bandita ai sensi della L.P. 60/1978 e s.m. art. 20 – 3 anni solari;
14. Violazione Divieto di Pesca nelle acque destinate a scopo di ripopolamento stabilite dai regolamenti interni ai sensi della L.P. 60/1978 e s.m. art.6 lett.C e del relativo regolamento esecutivo art. 18/1° – 3 anni solari;
15. Violazione Divieto di Pesca nei laghi o bacini artificiali ai sensi della L.P. 60/1978 e s.m. art. 6 lett. C e del relativo regolamento esecutivo art. 11/2°

– 60 giorni di pesca;

16. Violazione del Divieto di Pesca temporaneo nei rivi stabilito dai regolamenti interni ai sensi della L.P. 60/1978 e s.m. art. 6/3° e del relativo regolamento esecutivo art. 18/1° – 1 anno solare;
17. Violazione divieto di Pesca in tutte le acque stabilito dalla L.P. 60/1978 e s.m. art. 6 lett. C per tutti gli altri casi non espressamente specificati
– 3 anni solari;
18. Pesca in giorni non consentiti – 60 giorni di pesca;
19. Pesca in più Associazioni Valligiane nello stesso giorno – 1 anno solare;
20. Pesca senza il permesso del Concessionario – 1 anno solare;
21. Pesca in zona di Divieto di Pesca temporaneo per “campo gara” – 60 giorni di pesca;
22. Pesca senza licenza – 1 anno solare;
23. Rifiuto di aprire i contenitori e di esibire le catture effettuate e trattenute – 5 anni solari;
24. Mancata restituzione del libretto – posticipo di 15 giorni su ogni apertura;
25. Abbandono di pesce morto od esche in acqua o lungo le rive – 60 giorni di pesca.
26. Valgono inoltre le seguenti precisazioni:
 - In caso di infrazioni, commesse dal pescatore il giorno dell’apertura, che prevedono una sanzione di almeno 1 anno, viene inteso che non verranno rilasciati permessi sino al giorno dell’apertura incluso dell’anno seguente;
 - È facoltà del Direttivo di ogni associazione raddoppiare le sanzioni in caso di recidiva. La recidiva si manifesta anche nel caso in cui le violazioni siano state compiute in sezioni diverse nell’ambito valligiano;
 - Ai soci sospesi non possono essere rilasciati permessi di pesca nell’ambito valligiano ne essi possono partecipare a gare di pesca organizzate dalle stesse associazioni in ambito valligiano;
 - I provvedimenti sanzionatori decisi dalle associazioni non precludono l’applicazione delle sanzioni della L.P. 60/78 e successive modificazioni e integrazioni.
 - Il Comitato Pesca – unanime – stabilisce che ogni associazione comunichi il più presto possibile alle altre Associazioni valligiane, per il tramite della Magnifica Comunità di Fiemme, tutte le infrazioni accertate dai propri guardiapescas volontari, i nominativi dei trasgressori e le sanzioni applicate: analogamente opererà la Comunità notiziando alle Associazioni

tutte le trasgressioni rilevate dal proprio guardiapescas. Il Comitato stabilisce inoltre che all'atto dell'accertamento dell'infrazione venga ritirato il libretto: qualora chi ha commesso l'infrazione provveda a consegnare copia del ricorso inoltrato alla Giunta Provinciale, si provvederà alla sua restituzione. Suggerisce inoltre alle Associazioni di non procedere al ritiro del libretto catture prima che la sanzione non sia diventata definitiva in modo da evitare, che successivamente al ritiro, vengano presentati ricorsi amministrativi. Suggerisce inoltre alle Associazioni di non procedere al ritiro del libretto catture prima che la sanzione non sia diventata definitiva in modo da evitare, che successivamente al ritiro, vengano presentati ricorsi amministrativi.